



# **COMUNE DI CARENTINO**

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

## Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
CAPO I – NORME PRELIMINARI .....	5
Art. 1 – Riferimenti normativi.....	5
Art. 2 - Oggetto e Definizioni .....	5
Art. 3 - Competenze.....	6
Art. 4 - Responsabilità .....	6
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE EOBITORI .....	7
Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori.....	7
CAPO III – FERETRI.....	8
Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro.....	8
Art. 9 - Verifica e chiusura feretri.....	8
Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti .....	8
Art. 11 - Fornitura gratuita di feretri.....	9
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI .....	10
Art. 12 – Autorizzazioni, modalità del trasporto e percorso .....	10
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporto Funebre.....	10
Art. 14 - Norme generali per i trasporti funebri.....	10
Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	11
Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti.....	11
Art. 17 - Ricevimento Salme .....	11
Art. 18 – Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	11
TITOLO II - CIMITERO .....	12
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	12
Art. 19 - Disposizioni generali - vigilanza .....	12
Art. 20- Reparti speciali nel cimitero.....	12
Art. 21 - Ammissione nel cimitero .....	12
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	13
Art. 22 - Inumazione .....	13
Art. 23 - Tumulazione.....	13
Art. 24 – Tumulazione provvisoria .....	13
CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	14
Art. 25 - Esumazioni ordinarie .....	14
Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	14
Art. 27 - Esumazione straordinaria .....	14
Art. 28 - Estumulazione .....	14
Art. 29 - Raccolta dei resti ossei .....	15
Art. 30 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.....	15
Art. 31 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.....	16
Art. 32 - Oggetti da recuperare.....	16
Art. 33 - Disponibilità dei materiali .....	16
CAPO IV - C R E M A Z I O N E .....	16
Art. 34 - Oggetto e finalità .....	16
Art. 35 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	17
Art. 36 - Cremazione di cadaveri .....	17
Art. 37 - Cremazione di resti mortali e di ossa.....	18
Art. 38 - Conservazione.....	19
Art. 39 - Affidamento .....	19

Art. 40 - Dispersione - Luoghi di dispersione delle ceneri.....	21
Art. 41 - Inumazione .....	21
Art. 42 – Crematori .....	22
CAPO V - POLIZIA DEL CIMITERO.....	22
Art. 43 - Orario .....	22
Art. 44 - Disciplina dell'ingresso .....	22
Art. 45 - Divieti speciali .....	22
Art. 46 - Riti funebri .....	23
Art. 47 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe.....	23
Art. 48 - Fiori e piante ornamentali .....	23
Art. 49 - Rifiuti e materiali di risulta .....	24
TITOLO III - CONCESSIONI.....	24
CAPO I - TIPOLOGIA, DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE.....	24
Art. 50 - Sepolture private .....	24
Art. 51 - Durata delle concessioni.....	24
Art. 52 - Modalità della concessione di sepoltura individuale .....	25
Art. 53 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività.....	25
Art. 54 - Manutenzione.....	26
Art. 55 - Costruzione dell'opera: Termini.....	26
CAPO II - RINNOVO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, DIVISIONE, SUBENTRI.....	27
Art. 56 - Rinnovo della concessione .....	27
Art. 57 – Revoca della concessione .....	27
Art. 58 - Divisione, Subentri .....	28
Art. 59 - Rinuncia di aree cimiteriali .....	28
Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia .....	28
Art. 61 - Decadenza .....	29
Art. 62 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria .....	30
Art. 63 - Rinuncia alla concessione dei loculi.....	30
Art. 64 - Estinzione .....	30
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	30
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	31
Art. 65 - Responsabilità .....	31
Art. 66 - Recinzione Aree - Materiali di scavo .....	31
Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali .....	31
Art. 68 - Orario di lavoro.....	31
Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti .....	31
Art. 70 - Vigilanza .....	31
CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO .....	32
Art. 71 - Osservanza disposizioni sanitarie .....	32
Art. 72 - Divieti di seppellimento e di esumazione .....	32
CAPO III - IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	32
Art. 73 - Funzioni - Licenza .....	32
Art. 74 - Divieti .....	32
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	33
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE .....	33
Art. 75 - Registro sepolture, concessioni e concessionari .....	33
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	33
Art. 76 - Cautele .....	33
Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	33
Art. 78 - Concessioni pregresse .....	33
Art. 79 – Tutela dei dati personali.....	34

Art. 80 – Entrata in vigore .....	34
Art. 81 - Pubblicità del Regolamento .....	34
Art. 82 - Norme finali e di rinvio .....	34

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I – NORME PRELIMINARI

#### Art. 1 – Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, che ha per oggetto i servizi comunali funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, integra il testo vigente delle disposizioni e dei provvedimenti di prassi amministrativa, statali e regionali, appresso elencati:
  - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;
  - D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i.;
  - L. 07/08/1991, n. 241 e s.m.i.;
  - D.P.R. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
  - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
  - L. 30/03/2001, n. 130;
  - D.G.R. 115-6947 del 05/08/2002;
  - D.G.R. 25-8503 del 24/02/2003;
  - D.P.R. 15/07/2003, n. 254;
  - D.LGS 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
  - L.R. 31/10/2007, n. 20;
  - **L.R. 03/08/2011, n. 15 di modifica parziale con abrogazione degli artt. 5 e 6 comma 1 e 10 della L.R. 31/10/2007, n. 20;**
  - **DPGR 08/08/2012, n. 7/R;**
  - **DCR 61-10542 DEL 17/03/2015.**

Formattato: Colore carattere: Rosso

#### Art. 2 - Oggetto e Definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
  - 2.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
  - 2.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
  - 2.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
  - 2.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero fuori dal Comune di Carentino;
  - 2.5. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
  - 2.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
  - 2.7. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
  - 2.8. per **ossario comune** si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

- 2.9. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- 2.10. per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

### **Art. 3 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Spettano invece, ai Responsabili dei servizi competenti per materia tutte le funzioni in materia di gestione dei cimiteri, a norma dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e delle norme di cui al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati, previa deliberazione della Giunta Comunale, attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D.Lgs. n. 267/00 e/o secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e Regolamenti di eventuali Convenzioni o Consorzi, di aziende speciali, s.p.a., o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei Contratti.
5. In caso di gestione in economia del servizio si fa riferimento al Regolamento di cui all'art 48 comma 3 del TUEL.
6. In caso di gestione mediante concessione o appalto a soggetti terzi si farà riferimento al contratto di appalto.
7. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990 n. 285).
8. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

### **Art. 4 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

### **Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi classificati come tali dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dal presente regolamento; sono a pagamento gli altri servizi.
2. I servizi gratuiti sono i seguenti:
  - a) il recupero e la relativa traslazione delle salme o dei resti mortali, nel campo comune o nell'ossario nei casi di bonifica di aree o loculi abbandonati;

- b) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nell'apposita area individuata dal Comune all'interno del camposanto;
  - c) la cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona residente a Carentino e appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari che non ne abbiano obbligo ai sensi di legge (parenti entro il sesto grado) sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Il Comune può fornire, altresì, gratuitamente la cassa gli altri servizi essenziali alle suddette categorie di persone. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato e dichiarato dal competente responsabile, sulla base dell'attestazione ISEE.
  - d) la cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona di particolare benemerita accertata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.
  - e) il deposito di osservazione di salme o di cadaveri presso la camera mortuaria.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel dettaglio:
- a) concessioni e rinnovo concessioni di aree, di loculi e ossarietti;
  - b) lavori edili di manutenzione tombe effettuati da soggetti privati all'interno del cimitero comunale;
  - c) lavori edili di costruzione tombe effettuati da soggetti privati;
  - d) apposizione di cippi e/o lapidi di altezza sino ad un massimo di ml. 1,50;
  - e) accesso di salme per la tumulazione e l'inumazione in tombe private;
  - f) depositi provvisori di salme, resti mortali o ceneri in colombari;
  - g) esumazioni ed estumulazioni di salme o resti mortali, su richiesta di privati, effettuate da personale autorizzato dal Comune;
  - h) riconsessioni di aree derivanti da retrocessioni;
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi del l'art. 42, 2° comma, lettera f del D. Lgs. n. 267/00, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
  - 2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
  - 2.2. Copia del presente Regolamento.
  - 2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
  - 2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
  - 2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
  - 2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s. m. e i.

### **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nella camera mortuaria del locale Presidio Ospedaliero, disponendo unicamente di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nella camera mortuaria, che è chiusa al pubblico, è di regola vietata la permanenza di estranei. Nel caso di utilizzo della stessa quale deposito di osservazione, l'afflusso pubblico al locale è limitato agli orari di apertura del cimitero.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL, in relazione [agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e D. Lgs.187/2000.](#)
6. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III – FERETRI**

#### **Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 9 - Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, sono attestati dall'incaricato al trasporto delle Imprese di onoranze funebri.
2. Allo stesso incaricato al trasporto fa carico anche l'onere di verificare che sul piano esterno superiore di ogni feretro sia applicata una piastrina inalterabile, di materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome, nonché la data di nascita e di morte del defunto.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

#### **Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
2. Per l'inumazione:
  - 2.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come



- previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- 2.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. ~~29~~28, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura.
  3. Per la tumulazione:
    - 3.1. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dall'art. 30 e 31 D.P.R. 285/90);
  4. Per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 3.1 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero;
  5. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25;
  6. Per la cremazione:
    - 6.1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
    - 6.2. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - 6.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
  7. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa.
  8. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione de Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. AL.
  9. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
  10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
  11. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente Articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.
  12. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
  13. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **Art. 11 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa per salme di persone residenti in vita nel territorio comunale ed appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte da parte del Servizio Sociale sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12 – Autorizzazioni, modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente.

### **Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporto Funebre**

1. I trasporti di salme o di cadaveri possono essere effettuati esclusivamente da chi sia in possesso della prescritta autorizzazione comunale per di agenzia di onoranze funebri rilasciata ai sensi dell'art. 115 TULPS. Il loro costo è a carico di chi li richiede o li dispone.
2. Il Comune individua, presentandosene la necessità, l'esercente attività di onoranze funebri che effettui il servizio obbligatorio, anche parziale, di:
  - trasporto di salma o di cadavere, disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e/o organizzazione del funerale, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

### **Art. 14 - Norme generali per i trasporti funebri**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. ~~14~~15 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

### **Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Responsabile del Servizio, correlato dai seguenti documenti:
  - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
  - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. AL.
  - 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le modalità descritte nel comma precedente si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Carentino, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

### **Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

### **Art. 17 - Ricevimento Salme**

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Carentino, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. ~~8-10~~ comma 3.1 del presente Regolamento.
3. La salma può sostare in Chiesa, Tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 18 – Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## TITOLO II - CIMITERO

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 19 - Disposizioni generali - vigilanza

1. Il Comune di Carentino dispone di un cimitero urbano, quale risulta dagli elaborati grafici del vigente Piano Regolatore cimiteriale.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
3. All'interno del cimitero non è presente alcun crematorio.
4. Sono inumati prioritariamente nel cimitero i cadaveri delle persone native o che abbiano al momento del decesso residenza nel Comune.
5. La gestione del servizio cimiteriale, comprensiva della manutenzione, può essere affidata a soggetto esterno all'Amministrazione mediante stipulazione di apposita convenzione.
6. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Carentino.

#### Art. 20- Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

#### Art. 21 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti prioritariamente, quando non venga richiesta altra destinazione e compatibilmente con la disponibilità:
  - i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma
    - a. aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
    - b. aventi in esso residenti, parenti o affini fino al secondo grado;
  - i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti;
  - i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Possono altresì essere accolti nel cimitero comunale i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerienze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio; l'accoglimento è in ogni caso subordinato all'adozione di un formale provvedimento della Giunta Comunale che dichiara, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., il Sindaco o suo delegato, può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura ai non residenti deceduti fuori del Comune.
4. Sono in ogni caso ammissibili sepolture temporanee, a pagamento, anche di non residenti, così come previsto dal successivo art. ~~2524~~.
5. La Giunta Comunale, accertato l'eventuale graduale venir meno della disponibilità di loculi e cellette ossario, dispone la sospensione della facoltà in deroga di cui al precedente comma 3.
6. L'accesso della salma o dei resti mortali all'interno del Cimitero comunale è a pagamento, come previsto dal precedente art. 5, comma 3, lettera e) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma ~~4-3~~ del medesimo articolo.

## **CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 22 - Inumazione**

1. Il periodo di inumazione dei cadaveri ha una durata pari ai 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le caratteristiche del suolo dei campi comuni per inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Carentino, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal competente ufficio comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio, o di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, in tal caso l'onere della spesa è a carico dei privati richiedenti. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.
6. La sepoltura nei campi comuni è riservata prioritariamente ai cittadini residenti.
7. La Giunta Comunale può determinare le caratteristiche tecniche e dimensionali dei citati manufatti; può altresì, sussistendone la necessità, porre dei limiti all'uso di determinati materiali.
8. In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa, il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

### **Art. 23 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in loculi costruiti dal Comune o dai concessionari e oggetto di concessione a pagamento secondo le modalità previste dal presente Regolamento e alle tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e alla Circ. Min. Sanità 24/93.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e urne cinerarie in un unico tumulo (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).
4. La tariffa per la collocazione di ulteriori cassette, fino alla capienza del loculo, è fissata con deliberazione di Giunta Comunale.

### **Art. 24 – Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata e qualora ci siano loculi a tal fine disponibili.
2. Il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
  - a) Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite e già concesse dal Comune che non siano ancora disponibili;
  - b) Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
  - c) Qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opera;

- d) Qualora siano destinati a sepolture private, la cui costruzione non sia ancora terminata.
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.
  4. Le tumulazioni provvisorie di cui al comma 2, lettere b) c) e d) del presente articolo possono essere soggette ad un unico rinnovo.
  5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
  6. Le spese per le operazioni di estumulazioni e sistemazione definitive sono a carico dei familiari.

### **CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 25 - Esumazioni ordinarie**

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Nel cimitero, il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

#### **Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite **nei** mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

#### **Art. 27 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

#### **Art. 28 - Estumulazione**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni

temporanea dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento del Responsabile del servizio e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione:
  - a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - b. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura.
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

### **Art. 29 - Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono **resti ossei**, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

### **Art. 30 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**

1. Si definiscono **resti mortali** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
  - Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
  - Trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
  - Avvio, previo assenso degli aventi diritto a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari, essere inumati o essere avviati alla cremazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
  - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
7. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
8. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi

Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

### **Art. 31 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.**

1. Le operazioni cimiteriali per le quali è prevista la presenza del personale sanitario sono quelle individuate dalla D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 nonché da eventuali ulteriori disposizioni emanate successivamente all'adozione del presente Regolamento.

### **Art. 32 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

### **Art. 33 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenze delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in luogo idoneo.

## **CAPO IV - CREMAZIONE**

### **Art. 34 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla L. R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, [dalla L.R. n. 15 del 3 agosto 2011](#), dal presente Regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.
2. Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine



di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Art. 35 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.
6. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
  - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
  - b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
  - c) disperse ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), L. 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i;
  - d) disperse all'interno del cinerario comune che, ai sensi del DCR 17 marzo 2015, n. 61-10542, capo 9, nei comuni sino a 5000 abitanti può essere realizzato in un luogo chiuso unitamente all'ossario comune;
  - d)e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
7. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
8. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
9. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale, in conformità alle previsioni del vigente regolamento di polizia mortuaria.

### **Art. 36 - Cremazione di cadaveri**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
  - c) L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
  - d) iscrizione in un apposito registro comunale istituito ai sensi dell'art. 2 ter della L.R. n. 20/2007 in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. In caso di cambio di residenza, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio. La presente disposizione ha validità solo nel

territorio regionale.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
5. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
6. Per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere ~~di materiale biodegradabile~~realizzate in materiale non deperibile (art. 2, comma 4, L.R.31/2007).
8. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
9. Nel caso di cremazione di salma di cittadino straniero sarà necessario produrre, a cura dei richiedenti, la nulla osta della rappresentanza estera in Italia del relativo paese di appartenenza.

### **Art. 37 - Cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti mortali inconsunti) derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti mortali inconsunti) derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo;
  - b) essere avviati a cremazione;
  - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
5. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti ~~dei~~ fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
  - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
  - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 8, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
  7. L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L. e/o il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.
  8. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

### **Art. 38 - Conservazione**

1. La conservazione delle ceneri nel cimitero di Carentino è consentita, mediante l'uso di apposite urne cinerarie, che devono contenere le ceneri indivise di una sola salma e devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di morte:
  - a) nelle apposite cellette cinerarie, nei loculi o nelle cellette ossario;
  - b) nelle tombe di famiglia o altre sepolture private. In caso di inumazione le ceneri devono essere contenute in urne costruite con materiali non deperibili;
  - c) in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione, di cui all'art. 3 c. 1 lett. b/2 della L. 130/01, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni forma di lucro o speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva della tariffe per l'uso delle cellette.
  - d) le urne possono anche essere inumate in aree private avute in concessione nel cimitero, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

### **Art. 39 - Affidamento**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

- d) dal tutore di minore o interdetto;
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
  5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
  6. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
  7. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità del presente articolo, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
  8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
  9. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
    - a) i dati anagrafici e la residenza;
    - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
    - c) il luogo di conservazione;
    - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
    - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
    - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
    - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
    - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
  10. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
  11. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
  12. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
  13. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli e devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
  14. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la dispersione, nel cinerario comune, il cui responsabile provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, oppure a richiedere l'autorizzazione per la dispersione delle ceneri.
  15. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui responsabile provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
  16. Qualora, in assenza di eredi o parenti aventi titolo a decidere in merito alla collocazione dell'urna, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

## Art. 40 - Dispersione - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
  - a) aree delimitate all'interno del cimitero, cosiddetti giardini delle rimembranze, giardini del ricordo, ecc., da non confondersi con il cinerario comune che è un manufatto come indicato e che assumono anche la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo dall'articolo 80, comma commi 3, 4, 6 del d.p.r. 285/1990;
  - b) in apposita area, all'interno del cimitero, a ciò destinata ed individuata con atto separato dell'Amministrazione comunale;
  - c) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva in tratti liberi da manufatti, da natanti e da insediamenti balneari;
  - e) nei fiumi, torrenti e rii esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
  - f) in mare nei tratti liberi da manufatti e stabilimenti balneari nel rispetto dei regolamenti locali;
  - g) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - h) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - i) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
2. In memoria del defunto, nel caso di dispersione o affidamento delle ceneri, nel cinerario comunale può essere consentito il posizionamento di una targa in bronzo di dimensioni non superiori a cm. 20x10, secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed a una distanza inferiore a duecento metri da abitazioni civili o fabbricati industriali, artigianali e commerciali.
4. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
5. I soggetti affidatari delle ceneri sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

## Art. 41 - Inumazione

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione alla conservazione delle ceneri in apposite urne in materiale non deperibile ex art. 36, comma 7, del presente regolamento;
2. la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni non rinnovabili ad esaurimento spazi;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30
4. lunghezza e m. 0,20 di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,20. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
5. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con le seguenti dimensioni di m. 0,30 x m. 0,20, con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. Nel caso si volesse inserire la foto del defunto dovrà rimanere all'interno della targhetta;
6. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile non deperibile in modo da assicurare la dispersione-conservazione delle ceneri entro durante il periodo di inumazione;
7. il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa,

Formattato: Giustificato

determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto.

8. Si applica l'art 24-22 del presente Regolamento, fino a capienza del sepolcro.

#### **Art. 42 – Crematori**

1. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

### **CAPO V - POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 43 - Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale affisso alla porta del cimitero e stabilito dal Sindaco.
2. Per comprovati motivi la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito può essere comunque di volta in volta autorizzata dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 44 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.
2. E' inoltre proibito passare attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.
3. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani guida per i non vedenti, che devono essere tenuti al guinzaglio;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti.
4. Alla violazione delle norme di cui ai commi precedenti consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 45 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - f) accumulare neve sui tumuli;
  - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, compresi fiori e piante ornamentali, senza la preventiva autorizzazione;
  - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - i) Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
  - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati
  - l) eseguire lavori, anche di manutenzione, senza autorizzazione;
  - m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari

autorizzati;

o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle norme di cui ai commi precedenti consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 46 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, diverse da quelle annualmente ricorrenti o legate agli ordinari servizi offerti dai cimiteri comunali, deve essere dato preventivo avviso al funzionario comunale responsabile della manutenzione del cimitero.
3. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

#### **Art. 47 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe**

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
5. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, in metallo, pietra o marmo, previa autorizzazione del responsabile del servizio. Le opere autorizzate devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla data di autorizzazione.
6. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-tomba, ecc. indecorosi, o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Sulla lapide le scritte devono essere limitate all'indicazione di nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale versetto. I caratteri, i materiali, il colore e lo stile dei lapidei devono essere conformi alle indicazioni del responsabile del servizio al fine di consentirne l'omogeneità con quelli in uso.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che siano mantenute di dimensioni molto ridotte e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 48 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. La deposizione di vasi, fiori e ceri sulle aree pavimentate antistanti i loculi è consentita se decorosa, discreta e non invadente rispetto ai loculi limitrofi.

### **Art. 49 - Rifiuti e materiali di risulta**

1. I rifiuti urbani (organici vegetali e generati da opere di pulizia varia) dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori situati all'interno del cimitero. I rifiuti da esumazione e estumulazione verranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dal DPR 254/03 e s.m.i. Detti rifiuti non verranno stoccati o depositati temporaneamente all'interno del cimitero, ma verranno raccolti negli appositi imballaggi, così come previsto dall'art. 12 del predetto Decreto, recanti la scritta "rifiuti da esumazione ed estumulazioni" e successivamente trasportati e smaltiti in impianti autorizzati.

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIA, DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE**

#### **Art. 50 - Sepolture private**

1. Per le sepolture private può essere concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e della disponibilità, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le relative concessioni riguardano:
  - a) Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.)
  - b) Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" ed è circoscritto alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) La natura della concessione e la sua identificazione.
  - b) L'inizio e la fine della concessione
  - c) La durata.
  - d) La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
  - e) Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.
  - f) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

#### **Art. 51 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata delle concessioni è fissata:



- a) In 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività;
  - b) In 30 anni, per le cellette ossario e nicchie cinerarie;
  - c) In 30 anni, per i loculi individuali;
  - d) In 10 anni, per le sepolture individuali a sistema di inumazione.
3. La durata della concessione di manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività decorre dalla data di stipula del relativo contratto.
  4. La durata della concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie decorre dalla data di tumulazione.
  5. Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree e pone i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è tuttavia consentito - sussistendo sufficiente disponibilità di manufatti - il rinnovo delle concessioni, per uguale o inferiore periodo di tempo, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
  6. Gli interessati alla concessione possono prenotare loculi ed ossari in costruzione con le modalità e gli acconti tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 52 - Modalità della concessione di sepoltura individuale**

1. La concessione per sepoltura privata individuale può avvenire a favore di persona fisica che ne facciano richiesta, non può essere trasferita a terzi, né essere oggetto di successione testamentaria ma solamente retrocessa al Comune.
2. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della tumulazione.
4. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare atto.
5. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo del loculo.

#### **Art. 53 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività**

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e a spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo e sottoscritta dal competente Responsabile del Servizio e dai concessionari.
2. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:
  - a) ad una o più famiglie e in tal caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro;
  - b) ad Enti, corporazioni, fondazioni e in tal caso la concessione è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90;
3. La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura ("ius inferendi mortuum in sepulchrum") al fondatore medesimo ed a tutti i suoi parenti come meglio specificato al successivo comma 5. Pertanto, salva l'eventuale contraria volontà del fondatore, il diritto alla sepoltura spetta a tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome, in quanto facenti parte della famiglia.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Le aree destinate a sepoltura privata per famiglie e collettività sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di Ente, le persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Il diritto di uso delle sepolture in oggetto è di carattere familiare o collettivo, salva diversa manifestazione di volontà espressa dall'originario titolare nell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini del presente regolamento si intendono facenti parte della famiglia:

- il coniuge;
- il convivente more uxorio (lo stato di convivenza more uxorio è documentata dagli aventi titolo

mediante presentazione, ex art. 47 DPR 445/2000, di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);

- ascendenti e discendenti del concessionario originario, fino al VI grado, fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati;
- i suoi fratelli e le sue sorelle, consanguinei o adottivi;
- i suoi generi e le sue nuore.
- i suoceri del concessionario originario
- i cognati.

Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:

- a) siano stabilite limitazioni del diritto di uso con riferimento a persone;
  - b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito della famiglia come sopra definita.
6. Le concessioni delle aree in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più enti in comunione. In tal caso, il diritto d'uso è conferito "pro indiviso", con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.
  7. Nel caso di sepolcro ereditario gli aventi diritto alla sepoltura vengono determinati secondo le disposizioni del libro secondo del codice civile. Spetta agli interessati notificare al Comune la documentazione necessaria per accertare l'acquisizione del diritto.
  8. La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
  9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
  11. In caso di decesso del concessionario originario i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma precedente sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona- avente diritto designata dai soggetti di cui al comma 5.

#### **Art. 54 - Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.
4. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c) l'ordinaria pulizia;
  - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 55 - Costruzione dell'opera: Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 1 dell'art. ~~5053~~, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della stipula dell'atto di concessione a pena di decadenza. Per giustificati motivi,

approvati con deliberazione della Giunta Comunale, ai suddetti termini, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, secondo le specifiche tecniche esistenti all'atto del rilascio del permesso di costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
5. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchino le necessarie autorizzazioni.

## **CAPO II - RINNOVO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, DIVISIONE, SUBENTRI**

### **Art. 56 - Rinnovo della concessione**

1. Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 4851, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della rispettiva concessione e ciò purché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.
2. Nel caso di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza naturale.
3. La mancanza di tale domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo e la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

### **Art. 57 – Revoca della concessione**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75) si applica quanto segue:
  - a) concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 99 anni: possibilità di revoca subordinata alla concorrenza dei seguenti presupposti:
    - il sepolcro privato non sia stato utilizzato da almeno cinquanta anni;
    - si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero;
    - non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del Cimitero o, in alternativa alla costruzione di un nuovo cimitero.
  - b) concessioni a tempo indeterminato (perpetue):
    - è prevista la revoca solo nel caso di soppressione del Cimitero; in tal caso l'Ente dovrà provvedere a rilasciare un nuovo regolare atto di concessione di sepolcro privato della superficie di area corrispondente a quella revocata per un periodo di novantanove anni.
3. La concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare avviso, in forma

scritta, al concessionario, ove noto, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 58 - Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. ~~43-55~~ comma 5 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona-avente diritto designata dai soggetti di cui all'art. ~~43-55~~.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti della persona designata dagli aventi diritto. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

#### **Art. 59 - Rinuncia di aree cimiteriali**

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art ~~50-55~~ del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal Comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

#### **Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza,

quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura stabilita dalla Giunta Comunale della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
  3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione, e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
    - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
    - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
  4. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfettario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale.
  5. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfettario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi, cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.
  6. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 5, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

## Art. 61 - Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
  - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. [5255](#), e successive eventuali proroghe;
  - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
  - c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione.
  - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.
3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno

oggetto della concessione.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 62 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria", ai sensi del precedente art. [5861](#), nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite nei modi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. [5861](#), dovranno essere precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

#### **Art. 63 - Rinuncia alla concessione dei loculi**

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione dei loculi prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso di una percentuale del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, escluse le spese contrattuali, i diritti di tumulazione e per eventuali lavori eseguiti.
2. Tale percentuale, differenziata a seconda degli anni trascorsi dalla data della stipula della concessione alla richiesta di rinuncia, è stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione, ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario o cineraria.
4. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.
5. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili (a spese del concessionario) da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

#### **Art. 64 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Qualora venga chiesto il rinnovo della concessione, dopo la scadenza della stessa e prima che il Comune abbia collocato i resti altrove secondo quanto previsto dal comma precedente, il richiedente dovrà corrispondere all'Ente, per il periodo già trascorso, la tariffa in vigore al momento della scadenza dell'originaria concessione rivalutata sulla base dell'indice ISTAT-FOI alla data della richiesta più la tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo; il rinnovo decorrerà dal momento del pagamento e per la durata stabilita al precedente articolo [4851](#).

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

## **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Art. 65 - Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **Art. 66 - Recinzione Aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. L'impresa esecutrice dei lavori edili presso il Cimitero è tenuta al versamento di una cauzione, il cui importo viene stabilito dalla Giunta, a favore del Comune di Carentino per eventuali danni o mancato riordino delle aree utilizzate.
5. La cauzione di cui al comma precedente verrà rimborsata al termine dei lavori effettuati previa verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del corretto ripristino dell'area.
6. La cauzione di cui al comma 4 verrà trattenuta all'esito dell'accertamento del verificarsi dell'evento dannoso, non eliminato dal soggetto interessato e allo stesso comunicato per iscritto a titolo di diffida a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso.

### **Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Art. 68 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, fissare gli orari e le modalità di lavoro da osservarsi nei giorni festivi e prefestivi.

### **Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 70 - Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune

disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

- 2 L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

## **CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

### **Art. 71 - Osservanza disposizioni sanitarie**

1. ~~Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa). Il datore di lavoro del personale addetto dovrà attenersi a quanto previsto nel proprio DVR redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene le vaccinazioni in esso previste e la dotazione dei DPI. Ai sensi del medesimo D.Lgs. inoltre, dovranno essere previsti spogliatoi e servizi igienici dedicati al personale operante nel cimitero.~~

### **Art. 72 - Divieti di seppellimento e di esumazione**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal soggetto gestore del cimitero (o suo delegato) alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'apposita autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

## **CAPO III - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 73 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **Art. 74 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 75 - Registro sepolture, concessioni e concessionari**

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 76 - Cautele**

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. ~~53~~51, relativamente alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.
7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari e gli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
8. Alla violazione delle norme contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 78 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10/02/1976 (entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75), salvo quanto previsto all'art. ~~54~~53 del presente Regolamento, si intendono durevoli per il periodo previsto nell'atto di concessione, se disponibile. In caso di indisponibilità dell'atto di concessione, vale quanto previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente alla data di tumulazione della salma.

### **Art. 79 – Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### **Art. 80 – Entrata in vigore**

1. Successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed intervenuta l'esecutività della predetta deliberazione, il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

### **Art. 81 - Pubblicità del Regolamento**

1. La pubblicità del Regolamento è assicurata attraverso la messa a disposizione di copia dello stesso presso gli uffici comunali preposti.
2. Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

### **Art. 82 - Norme finali e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la normativa di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, sarà applicata la normativa sovraordinata.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento e con esso non contrastanti.
4. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari contrastanti e/o incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n. \_\_\_\_

- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi dal .../.../..... al .../.../.....

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. .... Del .../.../..... è stata ripubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni dal .../.../..... al .../.../.....

E' entrato in vigore il .../.../.....

IL SEGRETARIO COMUNALE